



comune di trieste

piazza unità d'italia, 4

34121 trieste

tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

dipartimento polizia locale sicurezza e protezione civile

servizio protezione civile e servizio amministrativo

P.O. Gestione Attività Amministrative e Contabili

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

per la fornitura di autoveicoli per la Polizia Locale

Art. 1

Oggetto

Il presente documento concerne la fornitura, la fornitura di autoveicoli per il Corpo della Polizia Locale

ART. 2

Lotti

La fornitura è formata da n. 3 lotti unici ed indivisibili.

Descrizione
Lotto 1 – 4 autoveicoli marca Dacia, modello Sandero Streetway comfort (o similare) con allestimento Polizia Locale
Lotto 2 – 3 autoveicoli marca FIAT, modello Tipo 5 porte (o similare) con allestimento polizia locale (solo uno: allestimento polizia locale + kit trasporto detenuti)
Lotto 3 – 1 autoveicolo marca FIAT, modello Talento 1.6 125 CV (o similare) allestito ad ufficio mobile per la polizia locale

Le specifiche tecniche dei veicoli di cui ai singoli Lotti sono riportate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato (da sub C.1 a sub C.3)

Art. 3

Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

L'aggiudicazione, per singoli lotti, unici ed indivisibili, avrà luogo secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

Dell'aggiudicazione viene data comunicazione a tutte le ditte concorrenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, e l'efficacia della stessa si intende in ogni caso subordinata alla

verifica – che verrà attivata tempestivamente e d’ufficio – del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs.

La stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria avverrà nelle forme previste dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016.

Qualora venissero a mancare i requisiti previsti per la stipula del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una nuova aggiudicazione.

Art. 4

Garanzia definitiva

A garanzia del corretto e completo adempimento di tutti gli obblighi assunti a seguito dell’aggiudicazione, prima della stipula del contratto di cui all’articolo precedente, l’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva **nelle forme progressive** previste dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016 (al netto dell’I.V.A.).

L’originale – ovvero la copia conforme (anche su supporto informatico con sottoscrizione digitale) - del documento attestante l’avvenuto deposito cauzionale dovrà pervenire alla stazione appaltante entro **20 (venti) giorni** dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

Detta garanzia sarà svincolata nei termini previsti dalla vigente normativa, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 5

Subappalto e divieto di cessione

Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e secondo quanto indicato all’atto dell’offerta.

E’ vietata in ogni caso la cessione del contratto a pena di risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione definitiva, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1), lettera d), del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6

Personale – oneri e obblighi

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché dagli accordi locali integrativi dello stesso, e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza.

In particolare, la ditta è tenuta al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 7

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

- a) l'aggiudicatario riceverà l'ordinativo da parte degli uffici della P.O. Gestione Attività Amministrative e Contabili;
- b) la fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione dell'ordine;
- c) detto termine potrà essere prorogato per un'unica volta, senza applicazione di penali, a richiesta dell'aggiudicatario che dovrà indicare il nuovo termine per la consegna, comunque non superiore ad ulteriori 60 giorni rispetto al termine iniziale per il lotti 1 e 2, e ad ulteriori 90 giorni per il lotto 3.
- d) all'atto del ritiro il personale dell'Amministrazione verificherà la qualità della fornitura e successivamente provvederà a dare atto della corrispondenza del lavoro eseguito.
- e) Le eventuali forniture effettuate senza l'osservanza della suddetta prescrizione, non possono essere riconosciute valide dall'Amministrazione.

ART. 8

Istruzioni di sicurezza

Trattandosi di fornitura effettuata presso i locali dell'aggiudicatario non è prevista la consegna di istruzioni di sicurezza.

ART. 9

Controlli delle forniture

Allo scopo di permettere all'Amministrazione di controllare l'esecuzione della fornitura, l'impresa aggiudicataria dovrà autorizzare l'eventuale accesso alla propria officina agli incaricati del Comune.

ART. 10

Rifiuto della fornitura

Possono venire rifiutate all'atto del ricevimento, o entro i 30 giorni successivi, tutte le forniture non effettuate secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione o che si presentassero non corrispondenti nella qualità.

Nel caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario di provvedere ad una nuova prestazione, senza aggravio di spese per l'Amministrazione, la stessa si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, rivalendosi nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente sia per le maggiori spese sostenute sia per gli eventuali danni.

ART. 11

Penalità

Nel caso di ritardo nella consegna di un mezzo (rispetto ai termini previsti dall'Art.7) potrà essere applicata una penale nella misura dello 0,50% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo Art. 12.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle suddette penalità dovranno essere corrisposti, a cura dell'aggiudicatario, nei termini e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Qualora l'aggiudicatario non provveda al pagamento della penale, l'Ente appaltante può, con l'adozione di atto amministrativo, trattenere sulla garanzia definitiva i crediti derivanti.

In tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire "in toto" la garanzia definitiva, di cui al precedente Art. 4, entro **10 (dieci) giorni** dalla data di notificazione del relativo avviso.

Laddove non sia possibile l'escussione della garanzia, o la stessa non abbia capienza sufficiente, l'ente appaltante potrà trattenere i crediti derivanti dalle penalità dalle somme dovute a qualsiasi titolo all'appaltatore.

ART. 12

Risoluzione del contratto

L'inosservanza e/o il mancato rispetto delle procedure e delle condizioni del presente capitolato sarà motivo per l'avvio di contenzioso con l'impresa aggiudicataria e contestuale sospensione dei termini per il pagamento.

L'Amministrazione ha la facoltà, con apposito atto dirigenziale, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. cod. civ. in tutti i casi d'inosservanza delle condizioni del presente documento, quando previsto dalla normativa di richiamo di cui al successivo Art. 18 ed inoltre, in particolare:

- a) per mancata ricostituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art 4;
- b) quando, a seguito delle verifiche di cui agli Artt. 7 e 9 sia riscontrato un grave inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria
- c) in caso di diniego da parte dell'aggiudicatario di procedere ad una nuova prestazione in sede di verifica di cui all'Art.9;
- d) in caso di grave ritardo nella consegna del mezzo;
- e) di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) in caso di gravi inadempienze relative agli oneri ed obblighi da parte della ditta aggiudicataria verso il proprio personale dipendente, di cui al precedente Art. 6;
- g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi e delle norme di comportamento derivanti dall'ultimo comma del successivo Art. 19.
- h) in tutti i casi previsti da norme imperative di Legge.

Nei casi di risoluzione del contratto troveranno applicazione le disposizioni previste dall'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura ai concorrenti in posizione utile nella graduatoria della procedura di gara.

ART. 13

Risarcimento

Nella ipotesi di cui al precedente articolo l'aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutte le maggiori spese ed al pagamento dei danni eventualmente sopportati dall'Amministrazione a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto ovvero in caso di risarcimento per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di trattenere le somme dovute a titolo di risarcimento dalla garanzia definitiva di cui all'art. 4

ART. 14

Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni CONSIP migliorative

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata (PEC), con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

ART. 15

Spese

Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione dell'I.V.A. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

ART. 16

Responsabilità

Sono a carico dell'aggiudicatario i rischi relativi all'esecuzione della fornitura, alla responsabilità civile verso terzi e per ogni danno provocato in conseguenza della fornitura stessa.

ART. 17

Fatturazione

La fattura, al fine di una regolare liquidazione, dovrà essere obbligatoriamente emessa in modalità elettronica secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D. L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014 e dovrà riportare tutti i dati riportati nell'ordine ovvero richiesti come obbligatori per il corretto inoltro tramite il sistema di fatturazione elettronica.

ART. 18

Pagamento

Il pagamento avverrà con mandato, nel termine di 60 giorni al fine di lasciare un congruo termine per verificare e testare operativamente la qualità della fornitura e il rispetto degli obblighi contrattuali. Detto termine, salvo i casi di contestazioni, decorre dalla data di ricevimento delle relative fatture presso il sistema di interscambio delle fatture elettroniche dell'Ente.

Si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul conto corrente che verrà comunicato, con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e

qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata puntualità nei pagamenti dovuto al ritardo d'inoltro delle fatture.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, ovvero in caso di DURC negativo, per gli effetti previsti dalla normativa vigente non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione della suddetta normativa, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 nonché quelli relativi agli obblighi di fatturazione elettronica derivanti dall'applicazione dell'art 25 D. L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014.

ART. 19

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 20

Norme legislative di richiamo

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) nonché dalla L. 07.08.1990, n. 241 e di quanto dettato in materia dal Codice Civile.

Nei rapporti con la stazione appaltante, la ditta aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi e delle norme di comportamento – per quanto compatibili ed applicabili - derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, visionabile all'indirizzo: http://documenti.comune.trieste.it/trasparenza/Codice_comportamento.pdf, nonché dal Codice di comportamento aziendale approvato con Deliberazione Giunta 234/2018 visionabile all'indirizzo: http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2014/11/All_1_Codice_comportamento.pdf.

ART. 21

Norma finale

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali, ai fini della fornitura in oggetto e formano un unico ed inscindibile contesto.